2862 -23

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Giovanni Liberati	- Presidente -	Sent. n. sez. 3c)g3
Andrea Gentili		PU - 22/1^{2}/$_{2}$022
Giuseppe Noviello		R.G.N. 34050/2022
Ubalda Macrì	- Relatore -	
Fabio Zunica		

In caso di diffusione del [illegible] procedimento [illegible] a [illegible] d.lg. [illegible]
☐ [illegible]
☐ a richiesta di parte
☒ imposta dalla legge

Luana Mariani

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

(omissis)

(omissis)

avverso la sentenza in data 24/11/2021 della Corte di appello di Lecce, sezione minorenni,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;

letta per gli imputati la memoria dell'avv. (omissis) he ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 24 novembre 2021 la Corte di appello di Lecce, sezione minorenni, ha confermato la sentenza in data 11 maggio 2018 del Tribunale per i minorenni di Lecce che, all'esito del processo celebrato con rito abbreviato, aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati per concessione del perdono giudiziale per i reati, commessi in concorso, di

Liberati

molestie, violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate (quest'ultimo ascritto al solo (omissis) ai danni di una compagna di classe.

2. La difesa presenta un unico ricorso per cassazione per entrambi gli imputati affidato a tre motivi.

Con il primo deduce il vizio di motivazione in merito al giudizio di attendibilità della ragazza. Passa in rassegna le varie testimonianze, finendo con il ricondurre i gesti delittuosi nell'ambito di un codice comportamentale condiviso dagli studenti.

Con il secondo, relativo alla sola posizione di (omissis) contesta il vizio di motivazione in merito alle molestie, perché si era trattato di un alterco sviluppato in un unico limitatissimo segmento temporale per cui non si era verificata quella significativa intrusione nella sfera personale della denunciante tale da assurgere a livello di molestia o disturbo.

Con il terzo, relativo alla sola posizione di (omissis) eccepisce il vizio di motivazione in merito alla violenza sessuale perché era stata compiuta in un momento concitato nell'ambito di un litigio.

Nelle note di replica la difesa ribadisce le sue ragioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono manifestamente infondati perché rivalutativi di circostanze di fatto già apprezzate con motivazione esaustiva e ineccepibile dalla Corte di appello, sezione per i minorenni.

Va ribadito che nel giudizio di legittimità la deduzione dell'illogicità della motivazione e del travisamento della prova in caso di doppia sentenza conforme di merito è soggetta a limiti assai stringenti per cui il travisamento dev'essere macroscopico o manifestamente evidente tanto da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di una o di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (tra le più recenti, Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01)

Ciò premesso, il primo motivo attiene alla verifica di attendibilità della persona offesa. La difesa ha reiterato le medesime doglianze esaminate dalla Corte territoriale in modo schematico e completo.

In particolare, ha lamentato delle discrasie nel narrato della ragazza e tra questo e quello della madre, senza confrontarsi con la spiegazione della Corte territoriale, secondo cui il racconto progressivo della vittima, tra denuncia e dibattimento, si giustificava con la resistenza della minore alla presentazione della denuncia, che era stata invece il frutto dell'iniziativa personale della madre, per

non guastare i rapporti con i compagni di classe di cui voleva essere amica. Pertanto, tutte le doglianze che ineriscono questo tema non hanno alcuna consistenza.

Quanto al referto ospedaliero, a differenza di quanto prospettato, i sanitari hanno riportato "riferita aggressione con trauma della regione addominale e degli arti inferiori e riferita cefalea", il che costituisce un sufficiente riscontro al narrato della minore in merito al reato di lesioni, sia pure in assenza di ecchimosi o tumefazioni.

La difesa non ha poi spiegato perché rilevasse la cancellazione dei messaggi whatsapp da parte della minore, ma si è limitata a enunciare l'illogicità della motivazione.

Ha molto insistito sull'esistenza di foto relative al pestaggio subito dalla ragazza probabilmente tra le mura domestiche, circostanza tuttavia giudicata ininfluente rispetto al presente processo con motivazione non illogica.

Analogamente, ha contestato i palpeggiamenti nel corso della zuffa del 23 gennaio, ignorando sia il capo d'imputazione di violenza sessuale sia l'accertamento del fatto, riferito ad un arco temporale molto più lungo dal settembre 2015 al gennaio 2016: la ragazza ha dichiarato che diverse volte le avevano dato schiaffi al sedere e poi erano scappati, l'avevano spinta verso il termosifone facendo dei versi strani come due che fanno sesso e gesticolano, le avevano toccato il seno e il sedere, provocandole delle crisi isteriche, per cui la censura in merito al palpeggiamento del 23 gennaio si appalesa irrilevante.

Quanto alle molestie, la difesa non si è confrontata con la sentenza che ha evidenziato che i compagni denigravano quasi quotidianamente la vittima, isolandola nell'ambito della classe, il che non irragionevolmente ha indotto i Giudici di merito ad attribuire un rilievo penale al comportamento degli imputati.

La difesa ha poi svolto uno specifico motivo sulle molestie per (omissis) e uno specifico sulla violenza sessuale per (omissis). Anche questi motivi sono generici.

Come detto, la Corte territoriale ha ben spiegato che la vittima aveva dichiarato che quasi tutti i giorni era apostrofata con epiteti a sfondo sessuale dai compagni, tra cui (omissis) anche se questi non era tra i più assidui. Con riferimento alla censura sollevata, i Giudici hanno opportunamente precisato che l'imputato non aveva insultato la ragazza solo una volta, ma almeno due volte il 23 gennaio e in misura tale da provocare la reazione fisica della ragazza e la zuffa. Di qui la corretta applicazione dell'art. 660 cod. pen. L'analisi giuridica della norma compiuta dalla Corte di appello è ineccepibile. La molestia è infatti qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima (tra le più recenti, Sez. 5, n. 1753 del 16/09/2021, dep. 2022, Q., Rv. 282426-01).

Quanto alla violenza sessuale, la tesi difensiva del contesto ambientale che giustificava i toccamenti "ioci causa", non solo non ha riscontro nella ricostruzione della sentenza, ma neanche nel consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità che considera violenza sessuale l'atto intrusivo nella sfera sessuale della vittima, specie quando è stato espresso il dissenso rispetto a tale condotta (Sez. 3, n. 1709 del 01/07/2014, dep. 2015, M., Rv. 261779 - 01, proprio in un caso di schiaffo e palpeggiamento sulla natica).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi.

Così deciso, il 22 dicembre 2022

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Ubalda Macrì	Giovanni Liberati
(i kkni'U i (41L/	Liberati

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art 52 D. Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge

Liberati

2 4 GEN 2023

IL FLI?s ';'IT .MT-ARIO GIUDIZIARIO

...."——, taLcvlo